

(N. 1815)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si presenta al Parlamento è diretto a normalizzare uno dei settori più delicati dell'attività previdenziale, nel quale maggiormente si è fatta sentire la crisi di svalutazione monetaria dell'immediato dopoguerra, rendendo angosciosa la situazione di quelle categorie di cittadini che, non più in grado di poter lavorare, sono stati esposti ad una vita di stenti e di sacrifici.

Invero, il problema della revisione del trattamento di pensione per i lavoratori vecchi o inabili si è posto all'attenzione del Paese e del Governo fino dal lontano 1945; oggi, dopo la presentazione di questo disegno di legge, può affermarsi che esso è stato affrontato e

risolto in due tempi: a) nel periodo 1945-1949 attraverso un complesso di provvedimenti di natura strettamente contingente aventi lo scopo di far corrispondere indiscriminatamente a tutti i pensionati un minimo che potesse avvicinarsi il più possibile alla soddisfazione delle elementari esigenze vitali; b) nella fase attuale, mediante il sistema proposto con il disegno di legge in argomento, che pone su basi organiche e definitive l'assetto delle pensioni della Previdenza sociale.

È bene tener presente che in materia di pensioni derivanti dalle assicurazioni sociali in genere, il Governo ha dovuto affrontare il problema della rivalutazione in relazione anche alla natura delle pensioni stesse e cioè nei

confronti dei titolari di pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (pensioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti) e nei riguardi dei titolari di rendite per l'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ed ai loro aventi diritto nel caso di eventi letali.

Il problema, quindi, veniva a sdoppiarsi, presentandosi — data la diversa natura ed il diverso sistema di concessione delle prestazioni economiche — in due aspetti autonomi e nettamente distinti.

La ben nota difficoltà in cui si dibatteva, all'epoca, la produzione nazionale e la vita economica del Paese, rese impossibile di risolvere contemporaneamente entrambi i problemi: ed era ovvio che, dovendosi stabilire una precedenza nell'ordine di attuazione della indispensabile rivalutazione, questa fosse data agli infortunati sul lavoro ed alle vedove e figli dei medesimi per ragioni di giustizia sociale. Di conseguenza, si è proceduto in un primo tempo, sia pure gradualmente, ad una rivalutazione di dette rendite, agendo, invece, nel settore delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti con provvedimenti intesi, per intanto, ad apportare comunque un qualche sollievo alle disagiate condizioni della categoria.

Il primo problema può dirsi ormai definito con il disegno di legge già all'esame del Parlamento, in virtù del quale si attua la completa rivalutazione delle rendite già liquidate per infortunio sul lavoro, calcolandole nuovamente sulla base delle retribuzioni prese oggi in considerazione per le liquidazioni.

Rispetto al secondo problema, superate ormai le incertezze del periodo dell'immediato dopoguerra, si è ritenuto che sussistessero i presupposti necessari ed indispensabili per procedere anche ad una ponderata rivalutazione delle pensioni corrisposte nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. A tale finalità, appunto, si ispira l'elaborato provvedimento ora deferito all'esame degli organi legislativi.

* * *

Anteriormente al periodo bellico, il sistema delle pensioni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, era basato esclusivamente su un fondo

retto col sistema della capitalizzazione, le cui norme principali sono contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e nel regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Tale sistema prevede la liquidazione della pensione sulla base di un determinato importo di contributi versati mediante apposizione di marche su apposite tessere e commisurati secondo le classi di retribuzione stabilite nel citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, in relazione alle retribuzioni allora in vigore.

L'instabilità monetaria del dopo guerra non ha consentito, come si è già accennato, di procedere subito ad una organica riforma del sistema, onde è stato necessario operare in materia con provvedimenti di carattere temporaneo e di natura contingente, i quali sono consistiti, in ordine cronologico, nella creazione del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, con il quale venne concesso un aumento scalare in misura inversamente proporzionale all'elevatezza delle pensioni (decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 e regio decreto 20 maggio 1946, n. 374), nella concessione dell'indennità di caropane in misura unica per tutti i pensionati (decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770 e legge 7 luglio 1948, n. 1093), e nella istituzione del Fondo di solidarietà sociale per la concessione dell'assegno di contingenza (decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689) e dell'assegno supplementare di contingenza (legge 14 giugno 1949, n. 322) discriminati, questi ultimi, secondo presunzioni di bisogno (età del pensionato, stato di invalidità, ecc.), senza alcun riferimento alla durata dell'attività lavorativa, e quindi, all'entità delle effettive contribuzioni. A ciò vanno aggiunte, poi le corresponsioni straordinarie effettuate *una tantum* con vari provvedimenti legislativi. Ciò ha portato come ovvia conseguenza:

a) un indiscriminato livellamento delle pensioni, aggravato anche dal fatto dell'appiattimento delle stesse pensioni basi derivante dall'addensamento dei contributi nell'ultima classe di retribuzione, per cui nessuna apprezzabile differenza esiste attualmente tra la pensione di un lavoratore che cessa dal servizio

dopo 40 anni di attività lavorativa e quella di un lavoratore che ha appena raggiunto i modesti limiti sufficienti per ottenere il beneficio della pensione;

b) un grave appesantimento amministrativo, determinato dalla molteplicità delle varie gestioni e dal fatto che, per procedere alla determinazione di ciascuna pensione, occorre compiere un minimo di almeno cinque diverse liquidazioni;

c) limiti di contribuzione eccessivamente esigui, per cui i fondi disponibili nell'assicurazione obbligatoria vengono diluiti in una massa cospicua di beneficiari, senza che per essi sussista di fatto l'unico sostanziale requisito di un sufficiente e controllato periodo di effettivo apporto alla produzione nazionale in qualità di lavoratore dipendente.

Si consideri, infatti, che attualmente per il diritto alla pensione nel settore in questione si richiedono i seguenti requisiti di età, di anzianità assicurativa e di contribuzione effettiva:

A) per la pensione di vecchiaia: 1) 60 anni di età per gli uomini, e 55 anni di età per le donne; 2) 15 anni di iscrizione nell'assicurazione; 3) un importo di contributi variabile, a seconda della categoria di appartenenza tra un massimo di lire 2.925 ed un minimo di lire 337,50;

B) per la pensione di invalidità, oltre al requisito dell'invalidità stessa: 1) cinque anni di iscrizione nell'assicurazione; 2) un anno di effettiva contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda, e un importo complessivo variabile, a seconda della categoria di appartenenza, da un massimo di lire 975 ad un minimo di appena lire 112,50;

C) per la pensione di reversibilità, il diritto è acquisito, infine, qualora alla data del decesso risulti già liquidata una pensione di vecchiaia o di invalidità, oppure risultino raggiunte alla data stessa le condizioni di assicurazione e di contribuzione necessarie per ottenere la pensione diretta.

Le conseguenze del complesso sistema in atto appaiono più chiare ove si tenga presente che oggi le pensioni mensili sono tutte concentrate intorno alle seguenti misure:

a) uomini di età superiore ai 60 anni	lire 2.900
b) donne superiori ai 55 anni	2.720
c) uomini di età superiore ai 65 anni	5.000
d) donne di età superiore ai 65 anni	4.820
e) coniuge superstite	3.250

Non molto diverse sono nel loro ammontare le pensioni di invalidità.

Evidente è quindi che qualsiasi ulteriore miglioramento delle pensioni debba ormai tener conto dell'indispensabile esigenza di evitare, da un lato, la intrinseca ingiustizia derivante dalla corresponsione di pensioni pressochè uguali a lavoratori aventi anzianità di servizio sensibilmente diverse e, dall'altro, di snellire un meccanismo funzionale di liquidazione, appesantitosi oltre ogni limite razionale con conseguente ed inevitabile aggravio di costi di gestione e ineliminabili ritardi nella liquidazione.

A tali esigenze risponde il disegno di legge in esame, che prevede un riassetto della materia basato sui seguenti criteri:

a) *Semplificazioni amministrative.* Gli assegni integrativi, le indennità di caropane, gli assegni normali e complementari di contingenza, attualmente corrisposti a carico di separate gestioni, sono sostituiti da una sola maggiorazione della pensione base. Si hanno, quindi, due sole gestioni:

la prima (base) retta a capitalizzazione, che si conserva al fine sostanziale di determinare la posizione assicurativa e i diritti del lavoratore;

la seconda (integrativa), a ripartizione, avente lo scopo di adeguare la pensione base all'attuale livello del costo della vita.

b) *Prestazioni dell'assicurazione.* Come accennato, attualmente per il conseguimento della pensione occorre un minimo di contribuzione, un minimo di anzianità assicurativa e per le pensioni di invalidità, anche un'annualità di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

Il sistema adottato prevede, invece, la sostituzione delle due prime condizioni anzidette con un solo requisito consistente in un periodo determinato di effettiva contribuzione, cioè di

reale apporto alla produzione nazionale (cinque anni per le pensioni di invalidità e 15 anni per le pensioni di vecchiaia).

Il limite di 15 di attività lavorativa minima per le pensioni di vecchiaia costituisce, ormai, un requisito riconosciuto nella maggior parte degli Stati europei; ed è, comunque, inferiore ai venti anni richiesti per gli impiegati statali; ma si deve considerare che mentre l'impiegato statale non ha periodi di disoccupazione e quindi di vacanza assicurativa, lo stesso non può dirsi nel settore privato. Queste considerazioni, unite all'altra che la forma di

previdenza in esame è ancora, nel nostro sistema, riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti e che, pertanto, è necessario, come premessa al beneficio, il reale possesso di tale qualità, giustificano la scelta del criterio adottato.

L'importo complessivo della pensione risulterà dalla pensione base calcolata secondo le norme in vigore nel 1943, moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione 45.

Un esempio dei risultati conseguibili può desumersi chiaramente dai dati contenuti nelle tabelle sottoindicate:

PENSIONE ANNUA COMPLESSIVA PER OPERAI IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO
DELLA II, VI e X CLASSE DI CONTRIBUZIONE.

Anni di contributi	CLASSE II			CLASSE VI			CLASSE X		
	Importo contributi	Pensioni base	Pensioni rivalutazione	Importo contributi	Pensioni base	Pensioni rivalutazione	Importo contributi	Pensioni base	Pensioni rivalutazione

U O M I N I

5	702	420	18.900	2.457	996	44.820	5.304	1.560	70.200
10	1.404	684	30.780	4.914	1.476	66.420	10.608	2.615	117.720
15	2.106	924	41.580	7.371	1.968	88.560	15.912	3.684	165.780
20	2.808	1.056	47.520	9.828	2.460	110.700	21.216	4.740	213.300
25	3.510	1.200	54.000	12.285	2.952	132.840	26.520	5.808	261.360
30	4.212	1.344	60.480	14.742	3.444	154.980	31.824	6.864	308.880
35	4.914	1.476	66.420	17.199	3.936	177.120	37.128	7.920	356.400
40	5.616	1.620	72.900	19.656	4.428	199.260	42.432	8.988	404.460
45	6.318	1.764	79.380	22.113	4.920	221.400	47.736	10.044	451.980

D O N N E

5	702	348	15.660	2.457	804	36.180	5.304	1.260	56.700
10	1.404	576	25.920	4.914	1.200	54.000	10.608	2.112	95.040
15	2.106	756	34.020	7.371	1.596	71.820	15.912	2.964	133.380
20	2.808	864	38.880	9.828	1.992	89.640	21.216	3.804	171.180
25	3.510	972	43.740	12.285	2.376	106.920	26.520	4.656	209.520
30	4.212	1.092	49.140	14.742	2.772	124.740	31.824	5.508	247.860
35	4.914	1.200	54.000	17.199	3.168	142.560	37.128	6.360	286.200
40	5.616	1.308	58.860	19.656	3.564	160.380	42.432	7.200	324.000
45	6.318	1.428	64.260	22.113	3.948	177.660	47.736	8.052	362.340

**PENSIONE ANNUA COMPLESSIVA PER IMPIEGATI IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO
DELLA II, V e IX CLASSE DI CONTRIBUZIONE.**

Anni di contributi	CLASSE II			CLASSE V			CLASSE IX		
	Importo contributi	Pensioni base	Pensioni rivalutazione	Importo contributi	Pensioni base	Pensioni rivalutazione	Importo contributi	Pensioni base	Pensioni rivalutazione

U O M I N I

5	1.692	864	38.880	5.418	2.040	91.800	10.818	3.120	140.400
10	3.384	1.488	66.960	10.836	3.120	140.400	21.636	5.280	237.600
15	5.076	1.968	88.560	16.254	4.200	189.000	32.454	7.440	334.800
20	6.768	2.304	103.680	21.672	5.292	238.140	43.272	9.612	432.540
25	8.460	2.652	119.340	27.090	6.372	286.740	54.090	11.772	529.740
30	10.152	2.988	134.460	32.508	7.452	335.340	64.908	13.932	626.940
35	11.844	3.324	149.580	37.926	8.544	384.480	75.726	16.104	724.680
40	13.536	3.660	164.700	43.344	9.624	433.080	86.544	18.264	821.880
45	15.228	3.996	179.820	48.762	10.704	481.680	97.362	20.424	919.080

D O N N E

5	1.692	708	31.860	5.418	1.644	73.980	10.818	2.508	112.860
10	3.384	1.200	54.000	10.836	2.508	112.860	21.636	4.236	190.620
15	5.076	1.584	71.280	16.254	3.372	151.740	32.454	5.964	268.380
20	6.768	1.860	83.700	21.672	4.248	191.160	43.272	7.704	346.680
25	8.460	2.124	95.580	27.090	5.112	230.040	54.090	9.432	424.440
30	10.152	2.400	108.000	32.508	5.976	268.920	64.908	11.160	502.200
35	11.844	2.676	120.420	37.926	6.840	307.800	75.726	12.888	579.960
40	13.536	2.940	132.300	43.344	7.704	346.680	86.544	14.616	657.720
45	15.228	3.216	144.720	48.762	8.580	386.100	97.362	16.356	736.020

Peraltro, è stato anche necessario prevedere:

per le pensioni future, un'acquisizione graduale dei suddetti minimi di anzianità contributiva;

per le pensioni già in corso di pagamento, la conservazione del trattamento attuale, qualora, in relazione alla esiguità della pensione base (cioè dell'attività lavorativa svolta) la rivalutazione non raggiunga la misura della pensione in godimento;

per tutte le pensioni, un minimo garantito in relazione alla natura sociale dell'assicurazione obbligatoria.

Si è stabilito, inoltre, una maggiorazione della pensione per ogni anno di differimento di richiesta della pensione dalla data di raggiungimento del diritto alla pensione stessa. Mentre infatti non è sembrato opportuno elevare i limiti di età per il raggiungimento del diritto (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne) considerata la particolare situazione della occupazione nel nostro Paese, si è ritenuto tuttavia di adottare un criterio di temperamento degli attuali limiti di età innegabilmente bassi, con la concessione predetta, che d'altra parte non reca alcun maggior onere alla gestione.

* * *

Il disegno di legge in esame consiste di tre titoli: I. Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 626 (articoli 1-6); II. Adeguamento delle pensioni (articoli 7-21); III. Disposizioni transitorie e finali (articoli 22-34).

Il primo titolo contiene disposizioni modificative dell'assicurazione base, consistenti principalmente nell'adeguamento delle classi di salario stabilite ai fini della determinazione della misura del contributo alle attuali entità delle retribuzioni (articolo 1 e tabelle), nella fissazione di un periodo minimo di contribuzione per il diritto alla pensione sia di invalidità che di vecchiaia e nell'unificazione del limite di età per i figli a carico (articolo 2); nella copertura dei periodi di disoccupazione indennizzata (articolo 3); nel riordinamento dell'istituto della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria (articoli 4-5) e nella disciplina dell'acquisto delle marche assicurative (articolo 6).

In sostanza, i punti fondamentali, innovativi del sistema, contenuti in detto titolo sono due.

Il primo, di natura prevalentemente tecnica, consiste nella rivalutazione delle classi di retribuzione cui sono commisurati i contributi dovuti per l'assicurazione base, al fine di evitare il cennato inconveniente dell'addensamento dei contributi sull'ultima classe di retribuzione con conseguente appiattimento della base di pensione.

Individuata la classe cui corrispondeva nel 1939 il salario medio nazionale della categoria considerata (la sesta per gli operai e la quinta per le altre categorie di lavoratori), si è attribuita alla stessa classe la corrispondente retribuzione media nazionale odierna, modificando poi in proporzione e correlazione le retribuzioni indicate nelle altre classi, come risulta dagli specchi seguenti:

CONFRONTI FRA LE RETRIBUZIONI ED I CONTRIBUTI DEL 1939
E QUELLI PROPOSTI

Classe di contribuzione settimanale	R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636			Modificazioni proposte			
	Retribuzioni settimanali		Contributo invalidità e vecchiaia (Lire)	Retribuzioni settimanali		Contributo invalidità e vecchiaia (1) (Lire)	
O P E R A I							
1 ^o		fino a lire	12	0,90	fino a lire	900	2
2 ^o	oltre lire	12	fino a lire 24	1,80	oltre lire 900	fino a lire 1.800	3
3 ^o	»	»	24 » » » 36	2,70	» » 1.800	» » » 2.700	5
4 ^o	»	»	36 » » » 48	3,60	» » 2.700	» » » 3.600	6
5 ^o	»	»	48 » » » 66	4,90	» » 3.600	» » » 4.900	8
6 ^o	»	»	66 » » » 84	6,30	» » 4.900	» » » 6.300	10
7 ^o	»	»	84 » » » 108	8,20	» » 6.300	» » » 8.200	13
8 ^o	»	»	108 » » » 132	10—	» » 8.200	» » » 10.000	15
9 ^o	»	»	132 » » » 156	11,90	» » 10.000	» » » 12.000	18
10 ^o	»	»	156 » » »	13,60	» » 12.000		21
I M P I E G A T I							
1 ^o		fino a lire	150	11,30	fino a lire	9.000	17
2 ^o	oltre lire	150	fino a lire 250	18,80	oltre lire 9.000	fino a lire 14.000	28
3 ^o	»	»	250 » » » 400	30,10	» » 14.000	» » » 23.000	45
4 ^o	»	»	400 » » » 600	45,20	» » 23.000	» » » 34.000	68
5 ^o	»	»	600 » » » 800	60,20	» » 34.000	» » » 45.000	90
6 ^o	»	»	800 » » » 1.000	75,20	» » 45.000	» » » 56.000	113
7 ^o	»	»	1.000 » » » 1.200	90,20	» » 56.000	» » » 67.000	135
8 ^o	»	»	1.200 » » » 1.400	105,20	» » 67.000	» » » 80.000	158
9 ^o	»	»	1.400 » » »	120,20	» » 80.000		181

(1) I contributi sono quelli risultanti dall'aumento del 50 per cento disposto con il regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 (importi arrotondati).

I contributi versati in relazione alla classe di appartenenza servono alla determinazione della pensione base.

La concomitanza dell'adeguamento delle classi di salario ai valori delle retribuzioni effettive, e del requisito di un periodo di contribuzione di cinque anni per l'invalidità e di 15 anni per la vecchiaia, permettono di discriminare le pensioni in modo che, a contributo di importo più elevato ed a periodi maggiori di contribuzione corrispondano pensioni più elevate.

Con l'adeguamento, poi, delle pensioni base, questa differenza è mantenuta e resa più sensibile.

Il secondo punto di rilievo è di natura squisitamente sociale e consiste nell'aver considerato utili, ai fini contributivi, i periodi di disoccupazione involontaria per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria, in analogia a quanto già sancito per i periodi di malattia.

Circa la disciplina della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, si stabilisce l'obbligo di effettuare il versamento dei contributi anche al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e ciò in relazione al nuovo sistema dell'assicurazione, in base al quale l'adeguamento rappresenta una parte integrante della prestazione base e non un assegno di carattere contingente diretto ad apportare un momentaneo sollievo ai pensionati.

È infine da richiamare l'attenzione sulla norma contenuta nell'articolo 6 che dispone l'obbligo dell'acquisto delle marche assicurative in coincidenza del versamento dei contributi al Fondo di adeguamento e presso l'Ufficio che riceve il versamento medesimo. Ciò, mentre semplifica le operazioni di adempimento da parte dei datori di lavoro, mira ad evitare che si appongano sulle tessere marche di valore più elevato di quello dei salari effettivamente corrisposti, dando luogo così al determinarsi di posizioni assicurative fraudolentemente elevate a danno della gestione e del principio della mutualità generale sul quale riposano le basi tecniche e finanziarie della assicurazione medesima.

Non v'ha dubbio, peraltro, che una sicura garanzia contro eventuali sfasamenti potrà aversi solo con la realizzazione di un sistema unificato di accertamento e di riscossione dei contributi.

È col titolo secondo che il provvedimento sviluppa i suoi presupposti traducendo in norme il principio della rivalutazione del trattamento di pensione derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e disponendo altresì la semplificazione del complesso meccanismo funzionale dell'assicurazione medesima.

Il sistema che si propone è semplice. Determinata la pensione base secondo i criteri stabiliti nel titolo primo, (e cioè, nella misura derivante dall'applicazione del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, che già aveva maggiorato del 25 per cento la pensione stessa), questa viene moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione 45 e in tal modo si ha la pensione rivalutata, spettante all'avente diritto.

L'incremento da apportare alla pensione base (d'importo pari a 44 volte la pensione stessa), è posto a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni (articolo 7), istituito nel successivo articolo 11, in sostituzione del Fondo per le integrazioni delle assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale che sono soppressi. E qui occorre precisare, sia pure per inciso, che mentre nulla viene modificato circa le prestazioni a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria, la corresponsione delle medesime e i relativi oneri, già di pertinenza del soppresso Fondo di integrazione, sono attribuiti alle rispettive gestioni assicurative.

In un sistema di assicurazione sociale in cui l'aspetto assistenziale non può e non deve essere soffocato da meccanismi meramente tecnici, aderenti cioè ai rigidi principi cui invece si ispirano le assicurazioni private, non si doveva trascurare il problema delle pensioni minime. È sembrato indispensabile al riguardo, accogliendo il criterio che già aveva ispirato il legislatore nel 1945 (decreto legislativo luo-

gotenziale 1° marzo 1945, n. 177, articolo 3), stabilire, all'articolo 8, che l'ammontare della pensione integrata non potrà essere comunque inferiore al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, agli importi seguenti:

- | | |
|---|-------------|
| a) pensione di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiore e pensioni di invalidità | lire 60.000 |
| b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni | 42.000 |
| c) pensione ai superstiti | 42.000 |

Gli attuali minimi oscillano invece tra lire 29.520, corrisposte ad una donna pensionata per vecchiaia di età inferiore ai 60 anni, e lire 59.000, corrisposte ad un uomo pensionato per vecchiaia di età superiore ai 65 anni. Per i superstiti, i minimi si aggirano intorno alle 30.000 lire.

I ritocchi apportati alle suindicate misure vanno quindi — come è sembrato equo — prevalentemente a vantaggio delle vedove e degli orfani, nonchè, in parte, dei lavoratori agricoli, le cui pensioni sono, in genere, assai ridotte, anche a causa delle vicende dell'assicurazione obbligatoria per la categoria che, affermata fin dal 1919, ha peraltro trovato una completa applicazione solo a seguito dell'adozione del sistema di riscossione dei contributi con procedura unificata e dell'introduzione degli elenchi annuali degli aventi diritto, che rimontano al 1940.

Data la loro natura prevalentemente assistenziale, i minimi surriferiti non vengono corrisposti ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria e dei fondi e trattamenti sostitutivi, nel caso che il cumulo dei due benefici superi la misura dei minimi stessi.

La rivalutazione, secondo il coefficiente adottato, è effettuata anche rispetto all'importo dei contributi da rimborsare ai superstiti dell'assicurato, morto senza poter raggiungere i requisiti necessari per fruire della pensione (articolo 10).

Il criterio adottato per la rivalutazione del trattamento di pensione ha ristabilito quel

rapporto di correlazione tra prestazione e retribuzione che, già contenuto nel sistema del 1939, è stato riaffermato anche nelle proposte formulate dalla Commissione per la riforma della Previdenza sociale. Infatti, considerando una pensione base calcolata in funzione dei contributi versati sulla classe corrispondente ai salari medi nazionali, la pensione viene a corrispondere, con il sistema proposto, al 20 per cento della retribuzione dopo cinque anni di contribuzione per raggiungere il 90 per cento dopo 40 anni.

Il ripristino dell'agganciamento della pensione ai salari ha reso necessario scontare un'altra necessità: quella dell'abolizione del limite massimo di salario da considerarsi ai fini contributivi. A tale eliminazione provvede il successivo articolo 12, il quale dispone la soppressione del massimale contributivo vigente (750 lire giornaliera) per tutte le forme di assicurazioni sociali nelle quali trovava applicazione, in quanto — come è ovvio, dato l'attuale sistema di riscossione attraverso i cosiddetti modelli G.S.2 — non era tecnicamente possibile sopprimerlo solo nei confronti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Il Governo, peraltro, si è preoccupato, da un lato, del danno che può derivare ai lavoratori dalla corresponsione di contributi su salari eccessivamente bassi, e dall'altro, della giusta esigenza di non colpire con oneri contributivi elevati le categorie aventi retribuzioni molto alte, anche allo scopo di non invadere il campo da riservarsi alla previdenza libera; a tal fine, si è disposto che se la retribuzione giornaliera risulti inferiore alle lire 400 o la retribuzione mensile è superiore alle lire 169.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo e massimo. L'articolo 12 va integrato con i successivi articoli 14 e 16, che confermano sostanzialmente talune norme relative alla riscossione dei contributi, attualmente in vigore.

Il calcolo dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del sistema previsto dal presente disegno di legge è illustrato nell'ultima parte della relazione. Per ora, si pone in risalto il disposto dell'articolo 13, che disciplina definitivamente i criteri posti a base del finanzia-

mento. L'onere derivante dal pagamento delle pensioni viene ripartito tra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato con lo stesso criterio già adottato per il soppresso Fondo di solidarietà sociale, e cioè per una metà a carico dei datori di lavoro, per un quarto a carico dei lavoratori e per un quarto a carico dello Stato. Tuttavia, onde graduare il maggior peso che deve essere direttamente sopportato dai lavoratori si è disposto, nelle norme transitorie (articolo 27), che fino al 31 dicembre 1952 la ripartizione della spesa complessiva avverrà secondo le quote seguenti: datori di lavoro 55 per cento, lavoratori 20 per cento, Stato 25 per cento.

Ai fini di fronteggiare tempestivamente eventuali esigenze di gestione, era logico disporre la costituzione di uno speciale fondo di riserva; questa misura cautelare è sancita nell'articolo 15 che destina a riserva il tre per cento dei contributi riscossi dal Fondo di adeguamento, salvo la facoltà congiuntiva dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro di sospendere l'accantonamento ove abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

Il titolo secondo si conclude logicamente con la comminazione di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nella legge stessa contenute e per reprimere altri fatti dannosi per gli aventi diritto e per la gestione. L'articolo 20 prevede, appunto, la pena dell'ammenda per i casi di omesso e incompleto versamento di contributi, per la trattenuta da parte del datore di lavoro di una quota contributiva superiore a quella dovuta dal lavoratore, per rifiuto di prestarsi alle indagini dei competenti organi ispettivi; la pena della multa si applica, invece, alle ipotesi di false dichiarazioni o di compimento di atti fraudolenti diretti a procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni previste dalla legge; restano comunque salve le norme del Codice penale, ove le infrazioni stesse costituiscano reato più grave. La misura dell'ammenda o della multa è variabile tra un minimo ed un massimo ed è consentita, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, l'oblazione volontaria (articolo 21).

Il passaggio dal sistema in atto a quello proposto nel disegno di legge in questione è disciplinato nel titolo III, nel quale sono con-

tenute le disposizioni transitorie e finali. I nuovi requisiti di anzianità assicurativa e di effettiva contribuzione, previsti nell'articolo 2, potranno esplicare appieno i loro effetti soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1958, sicchè, onde non privare per il periodo intercorrente tra la data suddetta e quella di entrata in vigore della legge i lavoratori dalla corresponsione della pensione, è stata adottata nell'articolo 22 una graduata riduzione dei requisiti anzidetti per ciascuno degli anni relativi al periodo stesso.

Ad ogni modo, si garantisce nel successivo articolo 23, che nessuna variazione sarà apportata al trattamento delle pensioni in godimento, qualora la misura derivante dalla rivalutazione dovesse risultare inferiore al trattamento medesimo.

Per quanto riguarda l'assicurazione facoltativa, si precisa che attualmente sono in fase avanzata gli studi per una generale modifica dei principi cui si informa l'assicurazione stessa e le norme che la disciplinano: nel disegno di legge in esame, quindi, si sono soltanto fatti salvi i diritti quesiti (articolo 25).

Per un ovvio criterio di giustizia sociale, si è voluto, inoltre, rivalutare di 45 volte anche l'indennità pari ad una annualità di pensione spettante, secondo le norme in vigore, ai superstiti di pensionati che hanno maturato il diritto alla pensione diretta tra il 1940 ed il 1944, ai quali non compete la pensione di reversibilità (articolo 26).

L'articolo 27 riguarda la temporanea ripartizione (sino a tutto l'anno 1952), dell'onere del finanziamento tra datori di lavoro, lavoratori e Stato in misura diversa da quella stabilita nell'articolo 13, trasferendo a carico dei primi una parte della quota dovuta dai secondi e ciò — come si è accennato — per graduare nel tempo il peso che i lavoratori debbono sopportare direttamente. Nello stesso articolo, viene altresì fissata la misura del contributo dovuto al Fondo di adeguamento da corrispondersi a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della legge; con la stessa decorrenza, sono fissate anche le misure dei contributi da versare all'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria.

All'onere a carico dello Stato per l'esercizio 1951-52 per l'applicazione della legge si farà fronte, secondo il disposto dell'articolo 28, con gli stanziamenti già previsti per lo stesso esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in lire 16 miliardi per partecipazione dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà sociale; lire 225 milioni per rimborsi da parte dello Stato delle quote per pensioni e assegni di invalidità e vecchiaia) e con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei tabacchi, cartine, tubetti ecc. Queste ultime entrate sono quindi destinate a coprire un onere valutabile in circa 25 miliardi di lire.

Circa i fondi e i trattamenti sostitutivi, data la loro particolare disciplina basata su principi e criteri difformi da quelli dell'assicurazione obbligatoria, si mantengono ferme le corresponsioni attualmente in godimento, salvo, si intende, a procedere in un secondo tempo ad eventuali revisioni ed adeguamenti. Unica eccezione è disposta nei confronti delle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello Spettacolo; il sistema proprio di detto Ente, in tutto simile a quello dell'assicurazione obbligatoria, ha consentito l'estensione immediata delle norme contenute nella presente legge ai fini della rivalutazione delle pensioni suddette.

Il presente disegno di legge è diretto, come si è visto, a porre una nuova disciplina delle pensioni corrisposte a carico della previdenza obbligatoria.

È sembrato tuttavia doveroso non trascurare l'aspetto più strettamente assistenziale delle provvidenze previste dalla legge a favore dei pensionati: e a tal fine si è stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo annuo, a carico del Fondo di adeguamento, di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento. Inoltre, onde mettere l'Opera in condizioni di poter con più immediatezza svolgere la sua attività a favore dei pensionati più bisognosi, è stato concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'istituzione di nuove case di riposo.

L'articolo 33, infine, prevede la delega al Governo per l'emanazione, entro il periodo di

cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, di norme transitorie e di attuazione, nonchè dirette a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni regolatrici della materia.

* * *

Nelle precedenti parti sono stati illustrati i principi ed i criteri su cui si basa il sistema della rivalutazione delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, lueggiando altresì le singole norme attraverso le quali si è concretato il sistema medesimo.

È d'uopo, peraltro, concludere la presente relazione coll'esposizione della portata finanziaria del disegno di legge in esame.

1) *Fondo base a capitalizzazione.* Le modifiche contenute nel titolo primo, riguardanti il fondo base, hanno una portata finanziaria molto limitata poichè l'importo dei contributi e la misura delle pensioni, salvo arrotondamenti, sono quelli previsti dal regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

La rivalutazione delle classi di salario porterà come logica conseguenza una certa diminuzione delle riserve matematiche dell'assicurazione obbligatoria in quanto oggi tutti i contributi sono praticamente corrisposti nella classe massima.

L'istituzione peraltro della nuova riserva del Fondo di adeguamento, disposta dall'articolo 18, mira, tra l'altro, appunto a compensare tale riduzione con un prudentiale accantonamento.

2) *Fondo adeguamento delle pensioni.* Ai fini del calcolo dell'onere per l'anno finanziario 1951-1952, occorre partire dai seguenti dati fondamentali: 1) le pensioni in corso di pagamento al 30 giugno 1951 ammontano a numero 1.841.000; 2) l'importo totale annuo delle pensioni base è di lire 2.330 milioni; 3) la misura media annua di ogni pensione è di lire 1,264; 4) l'incremento annuo del numero dei pensionati è di 180.000.

La rivalutazione di 45 volte la pensione base comporta un onere netto per il Fondo di adeguamento valutabile in lire 107.700 milioni, come risulta dal seguente prospetto:

CATEGORIA	Numero pensioni	Importo medio di ogni pensione			Costo complessivo (1)	
		base	adeguamento	totale	base	adeguamento
Vecchiaia	1.286.000	1.368	60.192	61.560	1.759.248	77.406.912
Invalità	522.000	1.041	45.804	46.845	543.402	23.909.688
Superstiti	106.000	1.148	50.512	51.660	144.648	6.364.512
Totale	1.934.000				2.447.298	107.681.112

(1) In migliaia di lire

Per i trattamenti minimi garantiti, l'onere per l'anno finanziario 1951-1952 ammonta a oltre milioni 26,350, distribuito fra le varie categorie di pensioni nel modo seguente: pensioni di vecchiaia 14.558.000; di in-

valità 10.706.550; ai superstiti 1.093.090.

L'onere complessivo derivante dalla rivalutazione per l'anno finanziario suddetto può calcolarsi, quindi, in lire 134.050 milioni.

CATEGORIA	Numero pensioni	Costo (in migliaia di lire)			Totale rivalutazione
		pensione base	rivalutazione	trattamenti minimi	
Vecchiaia	1.286.000	1.759.248	77.406.912	14.558.080	91.964.992
Invalità	522.000	543.402	23.909.688	10.706.570	34.616.258
Superstiti	126.000	144.648	6.364.512	1.093.090	7.457.602
Complesso	1.934.000	2.447.298	107.681.112	26.357.740	134.038.852

Naturalmente per gli anni successivi, il costo dei trattamenti minimi, si andrà man mano riducendo, via via che i raggiunti maggiori requisiti di anzianità eleveranno l'attuale livello delle pensioni in atto.

Dato il meccanismo di ripartizione adottato per il Fondo adeguamento delle pensioni, è innegabile, tuttavia, che negli anni futuri gli oneri complessivi, gravanti sul Fondo stesso,

subiranno degli aumenti. I maggiori requisiti di anzianità contributiva richiesti per beneficiare delle pensioni ridurranno, peraltro, in misura notevole, anche se oggi non esattamente prevedibile sul piano attuariale, l'incremento annuo del numero dei pensionati. Mentre, quindi, non è possibile indicare fin d'ora con sufficiente approssimazione il cennato aumento dei costi, si può affermare che gli oneri

medesimi, potranno essere contenuti entro limiti di supportabilità per la produzione.

Indennità. — La maggiorazione, disposta dall'articolo 14, delle indennità spettanti ai superstiti di assicurati, che non avevano i requisiti per liquidare la pensione diretta, nella misura di 45 volte i contributi versati, entro i limiti minimo di lire 22.500 e massimo di lire 67.500, dovrebbe comportare un onere valutabile in lire 900.000.000, ove si prenda a base del calcolo il fatto che nel 1950 le indennità predette si sono aggirate intorno alle lire 20.000.000.

Non si deve trascurare, peraltro, l'ipotesi che, data l'esiguità della cifra attualmente rimborsata, la quale va da un minimo di lire 500 ad un massimo di lire 1.500, una gran parte degli aventi diritto rinuncia a riscuotere tale indennità, anche in relazione al dispendio di tempo necessario per produrre la documentazione richiesta.

Se si considera, infatti, che gli assicurati sono circa otto milioni in età compresa tra i 15 e i 59 anni, in base al coefficiente di mortalità della popolazione generale italiana, si dovrebbe avere un numero di decessi valutabile intorno alle 47.000 unità e, di conseguenza, l'importo dei rimborsi dovrebbe essere più che raddoppiato rispetto a quello effettivamente erogato nel 1950, al quale corrisponde invece un numero di circa 20.000 decessi. È quindi necessario prendere quale valore per i prossimi anni la cifra sopra ipotizzata.

Per la rivalutazione dell'indennità alle famiglie dei pensionati nel periodo transitorio 1940-1945, i quali non lasciano pensioni di reversibilità (articolo 26), l'onere si può calcolare, per l'anno finanziario 1951-1952, in lire 1.350 milioni, tenendo presente che nel 1950 sono state pagate a tale titolo n. 15.500 annualità di pensione, con un importo complessivo di lire 30.000.000. Anche tale onere, peraltro, è decrescente nel tempo.

Contributi all'Opera nazionale pensionati d'Italia. — Circa il contributo annuo di lire 120 per ciascuna pensione, da versarsi dal Fondo di adeguamento all'Opera nazionale pensionati d'Italia, l'onere presunto è di lire 232 milioni, calcolando in via approssimativa in 1.934.000 il numero delle pensioni per l'anno finanziario 1951-1952. A ciò va, inoltre, ag-

giunto il contributo straordinario di lire 500 milioni, concesso *una tantum*, sicchè in totale l'onere si aggira per l'anno 1951 sulle lire 730 milioni.

Pensioni facoltative e fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria. — Il disegno di legge prevede di mantenere invariati i benefici derivanti dalle attuali disposizioni legislative ai titolari di pensioni dell'assicurazione facoltativa.

Il numero di tali pensionati è di 78.000 per un valore di 22,7 milioni di lire per le pensioni base, e di milioni 3.005 di lire per le integrazioni costituite dal caropane e dall'assegno di contingenza. Quest'ultimo onere deve quindi gravare sul Fondo di adeguamento (articolo 25).

Analogamente per quanto si riferisce ai Fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per i quali il presente disegno di legge non prevede per ora alcuna modifica (articolo 31), resta a carico del Fondo di adeguamento l'onere nella misura attuale di lire 1.300 milioni.

Ricupero quote dei pensionati che prestano la loro opera retribuita alle dipendenze altrui. — In base all'articolo 9 si deve prevedere un ricupero per il Fondo di adeguamento, dato dalla riduzione di un quarto della pensione complessiva dei titolari di pensione che continuano a prestare la loro opera alle dipendenze altrui.

Una stima dell'ammontare di tali recuperi può essere fatta in base alla percentuale di recuperi attuali del Fondo di solidarietà sociale.

La quota che viene rimborsata attualmente è del sei per cento circa del totale degli assegni di contingenza pagati.

Se si suppone, che siano prevalentemente i pensionati più giovani che continuano a lavorare, si può ritenere che circa il dieci per cento dei pensionati dovranno rimborsare un quarto della loro pensione, per cui sul totale di lire 134.100 milioni si avrà un ricupero di 3.350 milioni circa.

Calcolo dell'onere complessivo. — Da quanto fin qui esposto si è in grado di determinare l'onere complessivo per l'anno finanziario 1951-1952 a carico del nuovo Fondo di adeguamento per le pensioni.

Tale onere è così costituito:

	In milioni di lire
Rivalutazione 44 volte la pensione base	L. 107.700
Maggior onere per la corresponsione dei minimi garantiti di pensione	» 26.400
Indennità alle famiglie degli assicurati	» 1.600
Indennità alle famiglie dei pensionati del periodo 1940-44	» 1.320
Pensioni facoltative	» 3.000
Pensioni dei Fondi sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria	» 1.305
Quote di lire 100 già a carico dello Stato	» 225
Contributo all'Opera Nazionale Pensionati d'Italia	» 730
Onere netto	L. 142.280
Spese di amministrazione	» 6.000
3 per cento su lire 103.930 milioni per la costituzione del fondo di riserva	» 3.120
TOTALE	L. 151.400
Rimborso quote pensionati occupati	L. 3.350
Concorso dello Stato	» 41.000
	L. 44.350
Onere a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori	L. 107.050

Determinazione delle aliquote contributive per il Fondo di adeguamento pensioni, per la gestione tubercolosi e per la gestione disoccupazione. — Per la determinazione dell'aliquota contributiva necessaria alla copertura del fabbisogno per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni (al netto del concorso dello Stato) risultante in poco più di 107 miliardi di lire, si è preso a base l'ammontare delle retribuzioni assoggettabili a contributo nei limiti del massimale di lire 750 giornaliera, ammontare che, da calcoli eseguiti per l'anno 1951, si aggira sugli 850 miliardi di lire.

L'aliquota necessaria, in questi limiti, risulta del 12 per cento circa.

Per la trasformazione dell'aliquota contributiva dalla base d'incidenza limitata dal massimale di lire 750 giornaliera a quella pre-

vista dal provvedimento in esame, si è tenuto conto che, per effetto della ricorrenza dei salari più bassi del detto limite, la base d'incidenza media in regime di massimale debbono aggirarsi sulle 700 lire giornaliera e che per la stessa ragione la retribuzione media giornaliera, a prescindere dal massimale di lire 750, debba essere contenuta in lire 1.000.

Pertanto, calcolata nell'aliquota del 12 per cento la misura del contributo necessario al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in regime di massimale, il relativo contributo giornaliero, risultante in lire 84, (12 per cento su 700), rapportato a lire 1.000 di retribuzione giornaliera, equivale ad una aliquota dell'8,40 per cento sulla retribuzione ($84 : 1.000 = x : 100$).

Analogamente per la determinazione dell'aliquota dei contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione, si ha:

Aliquota attuale 3,25 per cento per entrambe le assicurazioni:

$$2,25 \text{ per cento su } 700 = 22,75;$$

$$22,75 : 1.000 = x : 100$$

$x = 2,275$ (per arrotondamento : 2,25 per cento).

Tale avrebbe dovuto essere la misura dei contributi già dovuti per le gestioni « tubercolosi » e « disoccupazione ». Senonchè, in sede di esame per la determinazione di tali aliquote per l'anno in corso, è risultato che durante l'esercizio corrente, mentre la gestione « disoccupazione » permane attiva, facendo prevedere con le aliquote attuali un avanzo di circa quattro miliardi per l'esercizio 1951, la gestione « tubercolosi », invece, anche dopo l'integrazione di aliquota registrata dall'anno 1950, permane passiva per circa 500 milioni annui che vanno ad aggiungersi ai 26 miliardi di passivo degli anni precedenti.

È sembrato, pertanto che, dovendo determinare le aliquote dei detti contributi da calcolarsi sulla nuova base di retribuzione prevista dal provvedimento in esame, non si possa prescindere dalle risultanze delle relative gestioni, che, com'è noto, sono regolate col sistema della ripartizione.

Un eventuale aumento della aliquota « tubercolosi » dal 2,25 per cento al 2,60 per cento, comporterebbe un maggior gettito contributivo annuo di circa quattro miliardi che andrebbe a sanare non solo l'attuale disavanzo annuo di gestione di circa 500 milioni, ma anche, nel giro di una decina d'anni, quello arretrato di 26 miliardi.

D'altro canto, l'eventuale riduzione dell'aliquota « disoccupazione » dal 2,25 per cento al due per cento segnerebbe una diminuzione di gettito contributivo di circa tre miliardi annui, assorbendo così gran parte dell'attuale avanzo corrente di gestione e lasciando peraltro un certo margine per le eventuali impode-rabili esigenze di questa delicata forma di previdenza.

Attualmente le aliquote contributive per il « Fondo di solidarietà sociale » e per il « Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali » sono così stabilite:

Fondo di solidarietà sociale 6 % (4 % + 2 %).

Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali:

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	3,50 %
Tubercolosi	3,25 %
Disoccupazione	3,25 %
	Totale 16,00 %

Le nuove aliquote saranno le seguenti:

Fondo adeguamento pensioni	8,40 %
Assicurazione tubercolosi	2,60 %
Assicurazione disoccupazione	2,00 %
	Totale 13,00 %

Un procedimento tutto particolare si richiede per l'applicazione delle aliquote suddette nel settore agricolo.

Infatti, come è noto, in tale settore i contributi per i titoli in questione si commisurano sull'impiego di mano d'opera, cosicché le aliquote stesse debbono essere trasformate in quote fisse per giornata di lavoro.

In regime di massimale di retribuzione a lire 750 giornaliera, i salari, presi a base nel settore agricolo ai fini della determinazione del contributo giornaliero, risultano in misura sensibilmente più bassa dei valori medi dei salari effettivi per le diverse categorie di lavoratori.

Coi nuovi limiti di retribuzione tassabile instaurati dal provvedimento in esame e con l'adozione delle nuove aliquote, più basse in linea assoluta di quelle precedenti, è evidente come nel campo agricolo, ove i salari praticati sono materialmente al disotto della media generale, debbasi fare riferimento, ai fini contributivi, ai salari effettivi.

Tale criterio si è ravvisato opportuno seguire in pieno per quel che riguarda la determinazione delle misure del contributo dovuto

al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », ai cui fini sono stati assunti come base i salari già vigenti in agricoltura per la commisurazione del contributo per l'assicurazione di malattia, salari che rappresentano i valori

medi di quelli contrattuali, praticati nel settore agricolo.

I contributi giornalieri dovuti per ciascuna categoria di lavoratori agricoli risultano così stabiliti:

Salariati fissi	{	uomo : $540 \times 8,40 = 45,36$ (contributo giornaliero)
		donna: $435 \times 8,40 = 36,54$ (contributo giornaliero)
Giornalieri di campagna . . .	{	uomo : $654 \times 8,40 = 54,93$ (contributo giornaliero)
		donna: $516 \times 8,40 = 43,34$ (contributo giornaliero)
Compartecipanti familiari e piccoli coloni		$654 \times 8,40 = 54,93$ (contributo giornaliero)

Invece, per quel che concerne la determinazione del contributo per l'assicurazione « tubercolosi » si è riscontrato che, ove si applicasse la aliquota relativa del 2,60 per cento sui salari medi ora considerati, l'onere risultante sarebbe veramente eccessivo, tenuto conto dei bassi salari attualmente presi a base allo stesso fine (lire 248,80 e lire 414,80 per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna uomini e lire 207,60 per le donne e i ragazzi) e tenuto altresì conto del fatto che l'aliquota applicata non ha ancora subito l'aggiornamento dal 2,50 per cento al 3,25 per cento avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1950 e del fatto che l'aumento di aliquota per l'as-

sicurazione « tubercolosi » non trova in agricoltura, a differenza degli altri settori, la parziale contropartita nella diminuzione di aliquota operata per l'assicurazione contro la « disoccupazione ».

Si è ritenuto opportuno, pertanto, contenere l'onere per tale voce contributiva, operando il solo adeguamento del contributo giornaliero al valore attuale dell'aliquota (2,60 per cento). A ciò si è provveduto trasformando l'aliquota del 2,50 per cento, ora applicata, in quella (1,75 per cento) risultante dal ragguaglio alla retribuzione generale di lire 1.000 giornaliere, e raffrontandola alla aliquota prevista dal provvedimento in esame (2,60 per cento).

Salariati fissi	{	uomo : $1,75 : 2,60 = 6,22 : x$; $x = 9,24$
		donna: $1,75 : 2,60 = 5,19 : x$; $x = 7,71$
Giornalieri di campagna . . .	{	uomo : $1,75 : 2,60 = 10,37 : x$; $x = 15,40$
		donna: $1,75 : 2,60 = 5,19 : x$; $x = 7,71$
Compartecipanti familiari e piccoli coloni		$1,75 : 2,60 = 10,37 : x$; $x = 15,40$
Coloni e mezzadri		$1,75 : 2,60 = 3,25 : x$; $x = 4,82$

In tal modo il gettito del contributo per l'assicurazione invalidità-vecchiaia e superstiti in agricoltura passerebbe da milioni 9.331,46 a milioni 12.577,32.

Il contributo per l'assicurazione « tubercolosi » da milioni 3.782,16 a milioni 5.613,84.

In sostanza, si riscontrerebbe in agricoltura

un aumento di onere per la assicurazione invalidità-vecchiaia e superstiti per un importo di milioni 3.245,86 e per l'assicurazione « tubercolosi » di milioni 1.831,68.

In complesso il maggior onere che risulterebbe a carico dell'agricoltura ammonterebbe a milioni 5.077,54.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

Art. 1.

La tabelle *A, B, C, D* ed *E*, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 2.

Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 6.* — I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la involontaria disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

« I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

« Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella *B*, n. 1, siano retribuiti a mese o a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

« Per le categorie di lavoratori, i quali non hanno retribuzioni fisse o prestano servizio in modo non continuativo, le retribuzioni stesse ed i periodi medi di attività lavorativa sono determinati con decreto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale in base alle medie dei salari percepiti ed al periodo medio di attività lavorativa prestata da ciascuna categoria ».

« *Art. 8.* — Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegata al presente decreto nella quale hanno contribuito un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

« *Art. 9.* — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almen quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dei corrispondenti minimi indicati al precedente comma ».

« Art. 12. — L'ammontare della pensione annua è determinata:

a) per gli assicurati operai, in ragione del 45 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive millecinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli altri assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime duemilacentocinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive duemilacentocinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate operaie, in ragione del 36 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive millecinquanta lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le altre assicurate, in ragione del 36 per cento delle prime duemiladuecentocinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive duemiladuecentocinquanta lire

e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata nei modi e secondo le seguenti percentuali:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	2	per cento
per due anni	5	» »
per tre anni	9	» »
per quattro anni	14	» »
per cinque anni	20	» »

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione è della seguente percentuale:

per un anno di differimento	6 %
per due anni di differimento	13 %
per tre anni di differimento	21 %
per quattro anni di differimento	30 %
per cinque anni di differimento	40 %

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« Il limite di età per i figli a carico di cui al precedente comma che attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa è elevato ad anni 18 ».

« Art. 13. — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ul-

timo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lette *a*) e *b*), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 16 anni o quella di anni 18 qualora attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata e che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

« Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 ».

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di di-

soccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*;

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1;

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2;

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini;

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

Art. 5.

L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente è assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria profes-

sionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di autorizzazione.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'assicurato ha facoltà di contribuire secondo l'una o l'altra classe stabilite per la propria categoria.

Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria è quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

Tuttavia, nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe.

L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione.

La prima tessera ha validità limitata ai dodici mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi quindici giorni del tredicesimo mese l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i dodici mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera.

In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sarà rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potrà applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori alla data medesima.

I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.

Art. 6.

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso farà risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, e alle classi di retribuzione.

L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati è in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facoltà prevista dall'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

TITOLO II.

Adeguamento delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti.

Art. 7.

A decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente legge, le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma

e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 11.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

Art. 8.

Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 7 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

- | | | |
|---|------|--------|
| a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiore e pensioni di invalidità . . . | lire | 60.000 |
| b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . . . | | 42.000 |
| c) pensioni ai superstiti | | 42.000 |

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione nell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

Art. 9.

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni.

Per i lavoratori agricoli giornalieri la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

Art. 10.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati.

L'indennità non può essere inferiore a lire 22.500 nè superiore a lire 67.500.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

Art. 11.

Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilità.

Le gestioni del Fondo di integrazione, relative all'assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

Le attività e le passività del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

Le attività e passività del Fondo di solidarietà sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarietà sociale.

Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 12.

I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per gli assegni familiari, per le integrazioni salariali degli operai dell'industria, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani,

sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400 o la retribuzione mensile risulti superiore a lire 169.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo o massimo di retribuzione.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, i limiti di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.

Art. 13.

All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 23, 25, 26 e 30 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 8, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . .	50 per cento
b) lavoratori	25 » »
c) Stato	25 » »

La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 8 è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

Art. 14.

Il contributo dei lavoratori e dei datori è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è riferito alle retribuzioni medie stesse.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al presente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo di adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti comma è effettuato in base alle norme vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per gli assegni familiari relativamente alle categorie di imprese soggette al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, e secondo norme da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le altre categorie di datori di lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi decreti 24 settembre 1940,

n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concorso dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dell'ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sarà fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 15.

Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 360.

Art. 16.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

Art. 17.

Nei contributi di cui agli articoli 4, 5, 13 e 14, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Art. 18.

Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.

Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 19.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quella per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire

10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè, o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 21.

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo 20.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 22.

Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile

1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1958 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote, indicate nel seguente prospetto:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	Invalità	Vecchiaia
fino al 31 dicembre 1952 .	2/5	3/15
1953	2/5	5/15
1954	3/5	7/15
1955	3/5	9/11
1956	4/5	11/15
1957	4/5	13/15

Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 23.

Qualora la pensione integrata ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della legge stessa, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento di pensione preesistente.

Parimenti, ove per effetto dell'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, il trattamento di pensione da corrispondersi al pensionato che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presti servizio retribuito alle dipendenze altrui, risulti inferiore a quello goduto alla data medesima, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento di pensione preesistente.

Art. 24.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono entro sei mesi dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge.

Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale delle previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine di sei mesi saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sarà rimborsato.

Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'articolo 57 succitato, potrà chiedere la liquidazione della pensione di invalidità solo dopo avere versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.

Art. 25.

I benefici derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche, dall'applicazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e della legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, ai titolari di pensione di invalidità e di vecchiaia liquidate in seguito ad iscrizione nella assicurazione facoltativa sono conservati ai titolari stessi in corso di godimento della pensione alla data di entrata in vigore della presente legge ed agli assicurati facoltativi che, avendone diritto, abbiano a tale data già presentato domanda di liquidazione della pensione.

Art. 26.

In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e il

31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare di una annualità della pensione rivalutata ai sensi dell'articolo 7, escluse le maggiorazioni per i figli.

Art. 27.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dai precedenti articoli 7, 8, 10, 23 e 26 è ripartito, in deroga a quanto disposto dall'articolo 13, fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro	55 per cento
b) lavoratori	20 » »
c) Stato	25 » »

In conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di pensioni di cui all'articolo 8 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è ripartita, per il periodo indicato al precedente comma, in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura dell'8,40 per cento della retribuzione, di cui il 6,20 per cento a carico dei datori di lavoro e il 2,20 per cento a carico dei lavoratori.

Per i lavoratori agricoli e rispettivi datori di lavoro, il contributo di cui al precedente comma è stabilito con la stessa decorrenza nella misura seguente:

a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:	
datori di lavoro	lire 33,26
lavoratori	12,10
b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:	
datori di lavoro	lire 26,80
lavoratori	9,74

c) per ogni giornata di bracciante uomo:	
datori di lavoro	lire 40,28
lavoratori	14,65

d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:

datori di lavoro	lire 31,78
lavoratori	11,56

Con la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'articolo 18 della presente legge alle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro la tubercolosi	2,60 %
b) per l'assicurazione contro la disoccupazione	2 %

La misura del contributo per assicurazione contro la tubercolosi, di cui al precedente comma, è stabilita per il settore agricolo come segue:

a) per ogni giornata di salariato fisso:	
uomo	lire 9,24
donna o ragazzo	7,71
b) per ogni giornata di bracciante:	
uomo	lire 15,40
donna o ragazzo	7,71
c) per ogni giornata di colono o mezzadro	lire 4,82

Art. 28.

All'onere derivante a carico dello Stato per l'esercizio 1951-1952 dalla presente legge, si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli nn. 76 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio medesimo e con le maggiori entrate derivanti dagli aumenti dei prezzi di vendita di determinati tipi di sigarette e trinciati nazionali, nonché delle cartine e dei tubetti per sigarette, disposti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 463 e con decreto ministeriale 21 giugno 1951. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere

con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

Art. 29.

Sino a quando non saranno determinate, ai sensi dell'articolo 14 le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi è effettuato in base alle norme contenute nel decreto ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 30.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 31.

Fino a che non sia diversamente disposto, ai beneficiari di pensione dei fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si continueranno a corrispondere le prestazioni già a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del Fondo di solidarietà sociale.

Le disposizioni di cui al precedente comma valgono anche per le pensioni derivanti dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistono requisiti di pensionamento analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma secondo e terzo del presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al quale saranno versati i contributi già di pertinenza degli anzidetti due fondi.

Art. 32.

A carico del Fondo adeguamento pensioni è stabilito, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.

Per l'anno 1951 è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati.

Tale somma sarà versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 28 della presente legge.

Art. 33.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi di cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonchè norme intese a:

1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi;

2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

Art. 34.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il terzo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI NON OPERAI,
PER OGNI MESE DI LAVORO

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^o	fino a lire 9.000	17	4	5	3	29
2 ^o	oltre lire 9.000 fino a lire 14.000 . .	28	5	5	4	42
3 ^o	» » 14.000 » » » 23.000 . .	45	6	7	5	63
4 ^o	» » 23.000 » » » 34.000 . .	68	6	7	6	87
5 ^o	» » 34.000 » » » 45.000 . .	90	7	9	6	112
6 ^o	» » 45.000 » » » 56.000 . .	113	7	9	6	135
7 ^o	» » 56.000 » » » 67.000 . .	135	7	9	6	157
8 ^o	» » 67.000 » » » 80.000 . .	158	8	10	6	182
9 ^o	» » 80.000	181	8	10	6	205

TABELLA B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI OPERAI

1. In generale, esclusi gli agricoltori e comprese le categorie intermedie, per ogni settimana di lavoro.

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione di disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^o	fino a lire 900	2	1	1	1	5
2 ^o	oltre lire 900 fino a lire 1.800 . .	3	1	1	1	6
3 ^o	» » 1.800 » » » 2.700 . .	5	1	1	1	8
4 ^o	» » 2.700 » » » 3.600 . .	6	1	1	1	9
5 ^o	» » 3.600 » » » 4.900 . .	8	1	1	2	12
6 ^o	» » 4.900 » » » 6.300 . .	10	1	1	2	14
7 ^o	» » 6.300 » » » 8.200 . .	13	2	2	2	19
8 ^o	» » 8.200 » » » 10.000 . .	15	2	2	2	21
9 ^o	» » 10.000 » » » 12.000 . .	18	2	2	2	24
10 ^o	» » 12.000 » » »	21	2	2	2	27

2. Per i salariati fissi dell'agricoltura, per ogni anno agrario di lavoro.

	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	312	52	52
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18.	260	52	52

Segue TABELLA B.

3. Per i giornalieri agricoli, per ogni giornata di lavoro.

	Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	1,40	0,20	0,40
Donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiori ai 18	1,05	0,20	0,20

4. Per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche,
per ogni anno agrario di conduzione.

	Per assicurazione tubercolosi	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori
Uomini	22	22
Donne	22	22

TABELLA C.

PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E PER I TUBERCOLOSI

CLASSI	CONTRIBUTI					
	per le pensioni			per l'assicurazione contro la t. b. c.		
	Assicurazione base	Fondo adeguamento	Totale	Assicurazione base	Integrazione	Totale
1) ASSICURATI NON OPERAI (per ogni mese)						
I	28	1.012	1.040	5	315	320
II	90	3.360	3.450	7	1.043	1.050
III	158	6.229	6.450	8	1'952	1.960
2) ASSICURATI OPERAI (per ogni settimana)						
a) <i>Non agricoli.</i>						
I	3	102	105	1	29	30
II	8	362	370	1	119	120
III	18	842	860	2	258	260
b) <i>Agricoli.</i>						
I	3	102	105	1	29	30
II	5	205	210	1	59	60